

dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

5. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2002, n. 32.

Conseguentemente, all'articolo 50:

1) *alla tabella B, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000;

3) *alla tabella D, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, inserire le seguenti voci:*

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (settore n. 10 di nuova istituzione) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165):

2003: 10.500;
2004: 59.500;
2005: -.

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10 di nuova istituzione) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165).

2003: 4.500;
2004: 25.500;
2005: -.

4) *alla tabella D, voce: Ministero delle attività produttive, Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64,*

recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: - ART. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive. (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 250.000;

5) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1° aprile 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono soppresse con le modalità della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, come modificata ed integrata dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

24. 200. (già 2. 100. e 16. 100, nella parte dichiarata ammissibile) Governo.

(Approvato)

(Con esclusione delle parti riferite agli articoli 24, 26 e 48, accantonate)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 48. (ex 21. 81). Guerzoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Motta, Innocenti, Trupia, Nigra, Gasperoni, Sciacca, Buffo, Oliverio, Carbonella.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento previsto dal presente comma è utilizzato d'intesa con la Conferenza unificata.

24. 49. (ex 21. 97). Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nell'ambito delle previsioni di cui il comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, il Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, utilizzando a tal fine anche risorse proprie pari a 19 milioni di euro sino alla concorrenza di 55 milioni di euro.

24. 50. (vedi 21. 140). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ranieri, Brusco, Cozzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, nell'ambito delle risorse derivanti dalla percentuale di cui al comma 3 dell'articolo 36 della presente legge, destina 55 milioni di euro per la stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1, 3, 5, 6 e 8.

24. 250 (ex 33. 27.) Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di Musei, Aree Archeologiche, Archivi e Biblioteche, il ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Dipartimento per la Funzione Pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

***24. 51.** (ex 21. 160). Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, il Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con il Dipartimento per la Funzione Pubblica e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

***24. 52.** (ex 21. 188). Carli, Lolli, Michele Ventura.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, si prevede per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'assunzione di 2000 unità per l'anno 2003 e di 1500 unità per l'anno 2004. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione si immette in servizio prioritario gli addetti a compiti connessi al soccorso tecnico ur-

gente e alla protezione civile nonché degli idonei ai concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002.

Seguono compensazioni gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1, 3, 8 e 9.

24. 53. (ex 21. 257). Bulgarelli, Cento, Zanella, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 6.

24. 54. (ex 21. 92). Guerzoni, Cordoni, Delbono, Nigra, Motta, Innocenti, Gasperoni, Camo, Carbonella, Sciacca, Squeglia, Oliverio.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: difesa nazionale, aggiungere le seguenti: , alla protezione civile, ivi compresi i Vigili del fuoco.

24. 55. (ex 21. 93). Delbono, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Motta, Sciacca, Buffo, Carbonella, Oliverio.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: e alla tutela aggiungere le seguenti: e valorizzazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 86. Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: 29 settembre 2002 fino alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 2002.

24. 57. (ex 21. 135). Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: 29 settembre 2002 con le seguenti: 1° dicembre 2002.

24. 58. (ex 21. 179). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Gli Enti parco nazionali, in deroga ai divieti imposti dal comma 4, per comprovate esigenze di funzionalità dell'ente, debitamente certificate dall'organo di direzione amministrativa, oltre a quanto stabilito nel comma 5, entro sei mesi dalla pubblicazione della seguente legge, possono bandire concorsi riservati al personale, in servizio al 29 settembre 2002, assunto a tempo determinato tramite pubblici concorsi, per la trasformazione di detti rapporti a tempo indeterminato, utilizzando proprie disponibilità finanziarie e di bilancio e senza aggravio per il bilancio dello Stato.

6-ter. La procedura di cui al comma 6-bis, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, previsto dall'articolo 39 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve attivarsi nel rispetto delle modalità sancite dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 59. (ex 21. 96). Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 174. (ex 20. 11.) Bimbi, Carra, Colaio, Gambale, Rusconi, Volpini.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia aggiungere le seguenti: nonché alla polizia municipale.

***24. 60.** (21. 170). Crosetto, Blasi, Patria, Zorzato.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia aggiungere le seguenti: nonché alla polizia municipale.

***24. 61.** (ex 21. 210 e 21. 204.). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia aggiungere le seguenti: nonché alla polizia municipale.

***24. 62.** (ex 21. 252). Stradiotto, Lettieri, Milana, Orlando Ruggieri, Molinari, Lusetti, Fioroni, Iannuzzi.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia aggiungere le seguenti: nonché alla polizia municipale.

***24. 63.** (ex 21. 232). Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: procuratori dello Stato aggiungere le seguenti: e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni.

24. 87. (ex 21. 35). Parodi, Mario Pepe, Crosetto, Palumbo, Spina Diana, Zanetta, Galli, Rosso, Marinello, Perrotta, Santori, Cosentino, Montecuozzo, Baldi, Orichio, Schmidt, Alfredo Vito, Gazzara, Gioacchino Alfano, Luigi Pepe, Borriello.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: procuratori dello Stato aggiungere le seguenti: e al personale amministrativo del Ministero della giustizia.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 64. (ex 21. 40). Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai ruoli locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate nelle agenzie comunque denominate e strutturate, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

24. 65. (ex 21. 198). Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano al Ministero per i beni e le attività culturali per il quale trova applicazione quanto previsto dal comma 13-bis.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 13, sopprimere le parole: per i beni e le attività culturali.

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. 1. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro — da tempo determinato a tempo indeterminato nell'organico del ministero

per i beni e le attività culturali — del personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall'articolo 4-*bis*, commi 4 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 139. (ex 21. 64). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza e di efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 3.364 unità nei profili di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto.

7-ter. Alla copertura delle vacanze nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del precedente comma, si provvede, nella misura del 75 per cento mediante assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile,

indetto con decreto del Ministro dell'Interno 26 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005.

7 quater. Per il rimanente 25 per cento e per i posti che eventualmente non verranno coperti con la procedura di cui al comma *7-ter*, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del ministero dell'interno del 5 novembre 2001, che rimane valida fino alla copertura dei posti nel profilo di vigile del fuoco effettuata ai sensi del comma *7-bis*.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;

2004: — 106.000;

2005: — 105.000.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

24. 66. (ex 21. 222) Cento, Pecoraro Scario.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:

« Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili tra loro. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è abrogato. I conseguenti effetti economici decorrono dal 1° gennaio 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 7.700;

2004: — 7.700;

2005: — 7.700.

24. 67. (ex 21. 14.) Alberto Giorgetti, Bellotti.

Al comma 8, sostituire i periodi dal primo al sesto con i seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano alle province e ai comuni che nell'anno 2001 abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo. I singoli enti locali devono autocertificare il rispetto della disposizione relativa al patto di stabilità interno per l'anno 2002, nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 68. (ex 21. 227). Milana, Stradiotto.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 72. (ex 21. 54). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali *con le seguenti:* che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: entro percentuali non superiori al 50 per cento *aggiungere le seguenti:* arrotondabili all'unità.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **24. 69.** (ex 21. 218) Stradiotto, Lettieri, Lusetti, Fioroni, Milana, Molinari, Ruggeri, Iannuzzi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali *con le seguenti:* che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: entro percentuali non superiori al 50 per cento *aggiungere le seguenti:* arrotondabili all'unità.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

◦ **24. 70.** (ex 21. 212). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali *con le seguenti:* che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: entro percentuali non superiori al 50 per cento *aggiungere le seguenti:* arrotondabili all'unità.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- **24. 71.** (ex 21. 234.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: infermieristico.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- 24. 73.** (ex 21. 114.) Bindi, Battaglia, Cossutta, Zanella.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: infermieristico *con la seguente:* sanitario.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- 24. 74.** (ex 21. 115.) Zanella, Cossutta, Turco, Bindi.

Al comma 8, secondo periodo sopprimere le parole da: entro percentuali *fino a:* tenuto conto.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- 24. 75.** (ex 21. 224. e 21. 24.) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Milana, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Grandi, Iannuzzi, Santagata, Pinza, Bottino, Frigato.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: al 50 per cento delle cessazioni *con le seguenti:* alle cessazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: entro i predetti limiti *con le seguenti:* nei limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- 24. 77.** (ex 21. 82.) Cordoni, Guerzoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Motta, Nigra, Squeglia, Camo, Trupia, Sciacca, Buffo, Oliverio.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- 24. 78.** (ex 21. 55.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, sostituire le parole 50 per cento *con le seguenti:* 70 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 5 e 6.

- 24. 76.** (ex 21. 220.) Pecoraro, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- 24. 79.** (ex 21. 56.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

- **24. 80.** (ex 21. 253). Fioroni, Lettieri, Lusetti, Stradiotto, Orlando Ruggieri, Fioroni, Molinari, Iannuzzi.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- **24. 81.** (ex 21. 211). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.

- **24. 82.** (ex 21. 233). Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- **24. 88.** (ex 21. 57). Russo Spena, Giordano, Mascia, Gianni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì, comunque, consentite assunzioni a tempo indeterminato alle amministrazioni locali impegnate nei processi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Agli enti che utilizzano i lavoratori socialmente utili e che procedono all'assunzione degli stessi in pianta organica, sono estesi gli incentivi e gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 407 del 1990 nonché il credito di imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- 24. 89.** (ex 21. 58). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro delle attività produttive, sono individuati specifici indicatori volti a definire per le camere di commercio e l'Unioncamere le condizioni di equilibrio economico-finanziario in presenza delle quali non trovano applicazione i commi 1, 2, 3, 4 ed 11.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- 24. 90.** (ex 21. 49 e 21. 111). Cozzi, Brusco, Mereu, Ciro Alfano, Collè, Peretti, D'Agrò.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole « e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità non trasferito presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 367 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- 24. 91.** (ex 21. 59). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 9, sostituire le parole: entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento *con le seguenti:* nel limite.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-

sto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **24. 92.** (ex 21. 83). Delbono, Cordoni, Nigra, Motta, Duilio, Carbonella, Trupia, Sciacca, Oliverio.

Al comma 9, sostituire le parole: entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento con le seguenti: nel limite.

Seguono compensazioni del gruppo PRC.

- **24. 93.** (ex 21. 60). Russo Spenna, Giordano, Mascia, Gianni.

Al comma 9, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- 24. 94.** (ex 21. 84). Gasperoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Trupia, Nigra, Camo, Carbonella, Motta, Oliverio.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere dalle parole: All'articolo 16 del decreto legislativo fino alla fine del comma.

- ***24. 95.** (ex 21. 23 e 21. 26 e 21. 85). Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi Grillini, Mancini, Filippeschi, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Motta, Trupia, Nigra, Oliverio.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere dalle parole: All'articolo 16 del decreto legislativo fino alla fine del comma.

- ***24. 96.** (ex 21. 61 e 21. 48) Russo Spenna, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere dalle parole: All'articolo 16 del decreto legislativo fino alla fine del comma.

- ***24. 97.** (ex 21. 225) Mantini, Annunziata.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: è aggiunto il seguente fino alla fine del comma, con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Per i dirigenti la facoltà prevista dal comma 1 è estesa sino al compimento del settantesimo anno di età.

1-ter. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

- 24. 98.** (ex 21. 20). Antonio Leone.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: dopo il comma 1 fino alla fine del comma con le seguenti: il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. È in facoltà del dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici ed economici di permanere in servizio fino al raggiungimento del quarantesimo anno di contribuzione indipendentemente dall'età o per un quinquennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età. »

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- 24. 99.** (ex 21. 236). Meduri.

Al comma 10, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio

1981, n. 27 e per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, in servizio a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002, la facoltà di cui al comma 1 è estesa per ulteriori tre anni.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 100. (ex 21. 184). De Franciscis.

Al comma 10, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. I dirigenti del pubblico impiego, in servizio a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002, hanno la facoltà di permanere in servizio per un ulteriore triennio rispetto a quello già previsto al comma 1 ».

24. 104. (ex 21. 144). Antonio Barbieri.

Al comma 10, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli assistenti ad esaurimento di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

24. 101. (ex 21. 31). Giudice.

Al comma 10, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il periodo: Tale facoltà è altresì estesa ai professori universitari che, essendo nominati straordinari con decorrenza 1° novembre 2000, non hanno potuto maturare, alla data del 31 ottobre 2002, il triennio di cui all'articolo 6, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per accedere alla qualifica di ordinario.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: -5.000;

2004: -5.000;

2005: -5.000.

24. 103. (ex 21. 19). Caminiti.

Al comma 10, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale facoltà è estesa ai professori universitari straordinari che, per limiti di età, alla data del 31 ottobre 2002 non abbiano potuto completare il triennio di straordinario ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per accedere alla qualifica di ordinario.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 102. (ex 21. 130). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, D'Alia, Mazzoni.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Per gli ufficiali generali o ammiragli nominati alle cariche di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 i limiti d'età per la cessazione dal servizio sono elevati a 65 anni.

10-ter. Gli ufficiali generali o ammiragli che rivestono la carica di comandante generale delle capitanerie di porto o capi di corpo o di ruolo, di cui all'articolo 18, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86 — che inserisce l'articolo 30-bis al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 — una volta compiuto il sessantacinquesimo anno, conservando carica ed attribuzioni, permangono in servizio sino al compimento del sessantasettesimo anno d'età quali richiamati d'autorità.

24. 105. (ex 21. 195). Ostillio, Picchio, Cusumano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. I militari di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, permangono in servizio sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il Ministero della difesa, con le modalità di cui all'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, estende al sessantasettesimo anno di età la permanenza in servizio dei militari di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 ed all'articolo 6 della legge 29 marzo 2002, n. 86.

24. 109. (ex 21. 104). Ostillio, Pisicchio, Mastella, Cusumano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. La cessazione dal servizio dei militari di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, avviene al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

24. 110. (ex 21. 196). Ostillio, Pisicchio, Cusumano, Mastella.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano, allo scadere del termine per il collocamento a riposo d'ufficio, le modalità del trattenimento in servizio su domanda previste per i lavoratori dipendenti privati dall'articolo 75, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

24. 106. (ex 21. 21). Antonio Leone.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine del 2001 previsto dal comma 6 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.

24. 107. (ex 21. 95). Pappaterra.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « indipendentemente dal raggiungimento del settantacinquesimo anno di età ».

24. 108. (ex 21. 30). Giudice.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo previsto dalle disposizioni vigenti per i professori universitari, ferma restando la facoltà di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 200. (ex 21. 112). Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Ai dipendenti della pubblica amministrazione che nel corso dell'anno

2002 hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità è attribuita la facoltà di rimanere, a domanda, in servizio per un ulteriore periodo di due anni.

24. 111. (ex 21. 139). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Giuseppe Gianni, Mazzoni.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento incrementata di un ulteriore 5 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo PRC.

24. 112. (ex 21. 62). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole da: fatta eccezione fino a: di stabilità interno.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 113. (ex 21. 63). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: nonché nei confronti aggiungere le seguenti: delle università degli studi, autonome da meno di cinque anni e.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

24. 114. (ex 21. 147). Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e del personale del servizio di sanità pubblica, veterinaria, degli alimenti e della nutrizione con contratto di collaborazione ai sensi della legge n. 532 del 1996.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 5, 6.

24. 115. (ex 21. 221). Bulgarelli, Pecoraro, Zanella, Boato, Cento, Cima, Lion.

Al comma 11, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per gli Enti di ricerca, per l'Istituto Superiore di Sanità, per l'ASI e per l'ENEA sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti dai contratti di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese ed istituzioni nazionali.

24. 117. (ex 21. 99). Marras.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 11 per la Pubblica Amministrazione, le assunzioni di personale delle Polizie Municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle Regioni.

24. 118. (ex 21. 155). Alberto Giorgetti, La Russa, Ascierio, Saia.

Sostituire il comma 12, con il seguente:

12. I contratti di formazione e lavoro vengono regolarmente convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 121. (ex 21. 106). Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti, Trupia.

Sostituire il comma 12, con il seguente:

12. I contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Comunisti italiani.

24. 122. (ex 21. 244). Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Trupia.

Sostituire il comma 12, con il seguente:

12. In deroga a quanto previsto dal blocco delle assunzioni, possono essere espletate le procedure di conversione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003.

Seguono compensazioni Gruppo Ulivo.

24. 123. (ex 21. 86). Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella, Oliverio, Trupia, Motta.

Sostituire il comma 12, con il seguente:

12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro che scadono nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003 ed i rapporti di lavoro in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003. Sono altresì prorogati al 31 dicembre 2003 i rapporti di lavoro in essere instaurati con il personale con contratto di formazione e lavoro scaduto nell'anno 2002 e che sono attualmente in organico a tempo determinato, in osservanza e secondo i presupposti della Direttiva 08/05/2002 della funzione pubblica e del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, fermo restando che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono autorizzate già a decorrere dal 1° gennaio 2003, purché si mantenga l'inquadramento economico in essere.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi n. 1.

24. 124. (ex 21. 237). Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Trupia.

Al comma 13, sopprimere le parole: della giustizia,

Conseguentemente:

dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

18. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2003 del personale già assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, procedendo entro detto termine del 31 dicembre 2003 alla progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali distrettuali selettive, previa intesa con il Ministero per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero dell'economia e delle finanze. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 499, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 45.000;

2005: - 45.000.

24. 125. (ex 21. 29.) Giudice, Fallica, Mauro.

Al comma 13 sopprimere le parole: , per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente:

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge

30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 51.000;

2005: — 51.000.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- **24. 128.** (ex 21. 173). Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Al comma 13 sopprimere le parole: , per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente:

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive,

previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 51.000;

2005: — 51.000.

- **24. 129.** (ex 21. 124). Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Al comma 13 sopprimere le parole: per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente:

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2003 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione entro il 31 dicembre 2003 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 51.000;

2005: — 51.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 126. (ex 21. 238). Carra, Capitelli, Volpini, Colasio, Gambale, Filippeschi, Chiaromonte, Bimbi, Carli, Giuliotti, Lolli, Martella, Melandri Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Michele Ventura, Pinza, Nicola Rossi, Morgando, Maurandi, Pennacchi, Pistone, De Franciscis.

Al comma 13, sostituire le parole da: ad avvalersi fino alla fine del comma con le seguenti: a trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 130. (ex 21. 107. e 21. 73). Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti Benvenuto, Pistone.

Al comma 13, sostituire le parole da: 31 dicembre 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 2005, del personale già assunto a tempo determinato, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del medesimo personale nei ruoli organici dei suddetti ministeri, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Comunisti italiani.

24. 131. (ex 21. 245). Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 13, sostituire le parole da: in servizio con contratti di lavoro fino alla fine del comma con le seguenti: già assunto a tempo determinato ai sensi rispettivamente della legge n. 494 del 2000, della legge 18 agosto 2000, n. 242, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 e dall'articolo 78, comma 32, della legge n. 388 del 2000, per la progressiva immissione del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive distrettuali, da bandire entro il 31 dicembre 2003, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 132. (ex 21. 87). Nigra, Guerzoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Buffo, Sciacca, Camo, Carbonella, Gasperoni, Oliverio, Motta.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla data del 1° gennaio 2004 il suddetto personale è assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Comunisti italiani.

24. 134. (ex 21. 246). Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente

legge i Ministeri interessati procedono alla definizione di programmi di progressiva stabilizzazione del personale di cui sopra, da portare a compimento entro il 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 133. (ex 21. 207). Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo Potenza.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003:- 5.000;

2004:- 5.000;

2005:- 5.000.

24. 135. (ex 21. 157 nuova formulazione) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del medesimo personale nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro per la

funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Comunisti Italiani.

24. 136. (ex 21. 05). Pistone, Benvenuto, Maura Cossutta, Cento, Chiaromonte, Bellillo, Sciacca.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per l'anno 2003, il Ministero delle politiche agricole e forestali, al fine di potenziare il sistema dei controlli e delle attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare, è autorizzato ad assumere personale a tempo determinato, per la durata di due anni, nel limite massimo di 169 unità, anche avvalendosi degli idonei di concorsi a tempo indeterminato già espletati e relativi al reclutamento delle professionalità necessarie ai fini di cui al presente comma. Al riguardo, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad utilizzare le risorse di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

24. 137. (ex 21. 134). Vascon.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano anche al personale assunto a tempo determinato dal Ministero dell'interno e dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi rispettivamente del comma 1, articolo 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2823 del 5 agosto 1998 e del comma 7, articolo